ristretta a questa che noi sanciremo, appunto per l'esistenza di quell'avverbio.

Eliminato l'emendamento Rignon, rimangono gli altri due, fra i quali io non dubito di dare la preferenza a quello dell'onorevole Montagnini.

Molta è la differenza fra questi due emendamenti, perocchè quello della minoranza della Commissione comprende una infinità di casi, ai quali non si estenderebbe l'emendamento Montagnini. Questa differenza fu con molta chiarezza dimostrata dall'onorevole Miglietti. Ma appunto per tale dimostrazione io respingo l'emendamento proposto da lui e dall'onorevole Buffa. Secondo loro si dovrebbe punire l'apologia dell'assassinio politico fatta teoricamente, in modo astratto e senza applicazione a verun caso concreto.

Questo io non posso ammettere. Finchè non si tratta che di questione teorica, in un paese, in cui vige libertà di stampa, deve essere permesso a chicchessia di trattarla in quel modo che crede più conveniente e di sostenere quella tesi che più gli piace.

Io non sono partigiano dell'assassinio politico, altamente lo proclamo, ma dico che è cosa disputabile, che vi sono uomini virtuosi che opinano diversamente di quello che io opino. Quindi, siccome non vorrei che mi s'impedisse di sostenere la mia opinione che l'assassinio politico è riprovevole, così giustizia vuole che ai miei avvversari io non chiuda la bocca.

L'emendamento della minoranza della Commissione viola essenzialmente la manifestazione del pensiero. Lasciate pure che s'istituisca una solenne discussione sulla moralità dell'assassinio politico, e da essa si farà luce alla verità. Solamente coloro che hanno torto devono ricorrere alle tenebre ed al silenzio. Se si dovessero punire tutte le proposizioni erronee, che giornalmente si stampano, non si finirebbe più, e si violerebbe la libertà di stampa.

Quanto a ciò che diceva l'onorevole ministro della giustizia, combattendo l'emendamento Montagnini, che, ove questo fosse ammesso, si potrebbe fare l'apologia dell'assassinio del nostro Re, dei deputati e dei senatori, io osservo che a questi casi già provvede la legge sulla stampa, della quale il capo IV è intitolato: *Offese pubbliche contro la persona del Re*, ed il capo V: *Offese pubbliche contro il Senato o la Camera dei deputati, i sovrani ed i capi dei Governi esteri*, ecc.

Noi non dobbiamo essere più rigorosi di quello che è stato l'autore della legge 26 marzo 1848, tanto più che non vi sarebbe motivo alcuno che legittimasse tale rigore. E non dobbiamo nemmeno discostarci dall'intendimento di questa legge, l'articolo 1 della quale riguarda unicamente i capi dei Governi esteri. Questo secondo articolo non deve dunque riferirsi che all'apologia del loro assassinio.

Per questi motivi spero che la Camera approverà l'emendamento Montagnini, e spero soprattutto lo approveranno coloro fra i deputati liberali cui rincresce che i loro colleghi pur liberali non siano disposti ad approvare la legge; riflettano essi che quanto più mite essa sarà, tanto più avrà i suffragi dei membri che non seggono da questo lato.

RIGNON. Quando presi la parola, io era precipuamente preoccupato della redazione dell'articolo, dicendo, se pure sonmi bene espresso, che mi pareva che l'emendamento Montagnini corrispondesse in gran parte col concetto del mio, e che uno stesso pensiero fosse ad entrambi comune, in quanto che nella redazione del suo emendamento non v'era quella parola *espressamente*, che io credo piuttosto fatta per produrre confusione che non per chiarire la cosa.

Quanto al caso d'apologia d'un crimine per mezzo di un articolo letterario, io credo di averne già trattato nei brevi cenni, dicendo che non mai mi sarei potuto indurre a credere che dal Ministero pubblico o dai giudici venisse a scambiarsi un articolo di vera e delittuosa apologia con uno semplicemente letterario.

Io poi mi aspettava che l'onorevole Montagnini avrebbe spiegato che cosa intendesse di dire per capi di Governi stranieri, e se per avventura, ciò che a dir vero credeva assai difficile, avesse dimostrato che in una tale locuzione potesse includersi anche l'assassinio di un individuo che stesse a capo di un Governo straniero, allora io avrei forse aderito ad un sotto-emendamento che meglio spiegasse il concetto.

Ma questo non l'ho trovato; ed ora io domanderò, appoggiandomi alle osservazioni dello stesso onorevole guardasigilli; perchè non comprendere nelle parole di *assassinio politico* anche l'assassinio di Pellegrino Rossi, perchè non comprendere quello di monsignore Affre e quello del generale Bréa, avvenuti in Parigi, se non isbaglio, nel 1848 e 1849? Mi pare che l'immortalità è la stessa.

Vengo poi alla parte che dice *Governi stranieri;* ed io non so perchè si debba accordare questa difesa di moralità per un assassinio su un capo di Governo straniero o su di un funzionario di un Governo estero, e non estenderla anche per l'augusto capo e pei funzionari del Governo nostro. Per conseguenza io credo che si debba mantenere la redazione della Commissione scevra dalla parola *espressamente*.

Ora avrò l'onore di rispondere all'onorevole guardasigilli, il quale diceva che dalle parole che seguono: « all'intento di giustificarlo, » è spiegato come vada intesa la parola *espressamente*.

Io dirò che queste parole spiegano l'approvare senza l'*espressamente*, e che vi è una differenza tra approvare e giustificare, e mi spiegherò con un esempio.

Un individuo, ingiustamente aggredito, nell'atto legittimo di difendersi uccide il suo aggressore, e quello è giustificato. Ma si dovrà dire che sia da approvarsi? Io dico invece che è da compiangersi quell'uomo che, per difendere se stesso, è stato obbligato ad uccidere il suo avversario; e con me lo dice il senso morale, cui subito vien da chiedere se per avventura non ne potesse fare a meno; non dirò del senso della parola *scusare*.

Quanto agli altri appunti io non ho che a riferirmi alle osservazioni che ho fatte nei primi miei cenni, nei